La legge in vigore. Trasferimenti all'ordine o al portatore

I movimenti ammessi sopra i 12.500 euro

Il recepimento della terza direttiva anti-riciclaggio potrebbe introdurre una serie di restrizioni nell'utilizzo degli assegni. Ma quali sono le regole in vigore?

L'assegno è un titolo di credito attraverso il quale il titolare di un conto corrente ordina alla propria banca di effettuare un pagamento a favore di un terzo beneficiario o a se stesso. L'assegno non può pertanto essere emesso se il traente non ha a disposizione fondi sufficienti presso la banca, dei quali ha diritto di disporre in conformità di una specifica convenzione.

In genere l'assegno bancario può essere pagabile a una persona determinata indicata nel titolo con o senza la clausola «all'ordine» oppure a una persona determinata con la clausola «al portatore».

Il trasferimento

Il meccanismo di trasferimento dell'assegno bancario è basato sullo strumento della girata incondizionata, mediante la quale il girante ordina che il pagamento dell'assegno sia effettuato nei confronti del giratario. Si noti che la girata al portatore vale come girata in bianco.

In particolare, l'assegno bancario con la clausola «non trasferibile» impedisce la girata dell'assegno, che diviene un titolo nominativo. L'assegno può essere pagato solamente nelle mani del prenditore oppure accreditato sul suo conto corrente. Il prenditore può girare l'assegno solo alla banca, che a sua volta non può ulteriormente girare il titolo. Il soggetto che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dall'istituto di credito giratario per l'incasso è ritenuto responsabile e deve pertanto rispondere del pagamento.

AL PROPRIO SPORTELLO
Oggi è possibile effettuare un prelievo in contanti oltre la soglia con l'intestazione «a me medesimo»

La soglia attuale

La disposizione in vigore (e destinata a essere modificata se il testo della bozza di decreto legislativo sarà confermato) stabilisce che gli assegni postali, bancari e circolari e i vaglia postali e cambiari di importo superiore a 12.500 euro devono contenere l'indicazione del nome e della ragione sociale del soggetto beneficiario e la clausola di non trasferibilità. L'obbligo di indicare il beneficiario è giustificato dal carattere astratto del titolo che contiene solo in via cartolare l'indicazione dei diritti e degli obblighi sottesi al rapporto di credito. Ne consegue che la specificazione sul titolo del soggetto beneficiario ha come scopo quello di evitare che l'assegno del valore superiore a 12.500 euro possa essere oggetto di trasferimento come titolo al portatore.

L'obbligo di apporre la clausola di non trasferibilità attiene invece alla circolazione del titolo e si propone analogamente di evitare che il beneficiario effettui una girata in bianco senza l'apposizione della precisa indicazione del successivo portatore del titolo. La clausola di intrasferibilità pertanto impedisce che l'assegno possa circolare come un titolo al portatore, fino al momento in cui non intervenga un'ultima girata alla banca per l'incasso.

Nulla dice l'articolo 1, comma 2, della legge n. 197/91 in relazione alla possibilità di intestare a un medesimo beneficiario più assegni bancari o circolari ciascuno di importo inferiore alla soglia dei 12.500 euro, ma che, complessivamente considerati, superino il limite di rilevanza ai fini dell'anti-riciclaggio. Nel silenzio della norma si dovrebbe al momento ritenere consentita questa operazione.

L'intestazione

Un assegno bancario di importo superiore alla soglia dei 12.500 euro può essere emesso senza apporre la clausola di non trasferibilità anche quando il soggetto traente lo intesta «a me medesimo». Ciò è consentito solo se il cliente utilizza l'assegno per un prelievo in contanti, presentando il titolo direttamente allo sportello della propria banca. Se invece l'assegno emesso a se stesso fosse presentato per la negoziazione o per il pagamento da un terzo, il titolo dovrebbe recare una girata in favore del beneficiario con in aggiunta l'indicazione della clausola di non trasferibilità. È anche possibile versare un assegno intestato «a me medesimo» superiore a 12.500 euro senza clausola di non trasferibilità su un conto corrente, quando il rapporto di conto è intestato solo al traente.